



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2 della legge regionale 06/08/2019, n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 28/10/2015, assunta al P.G. in pari data al n. 141958 con la quale l'Arch. Vigore Santo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 11/10/2019, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 135097 del 26/11/2019, con la quale si comunica al Sig. Dirigente Generale del D.R.P.C. che, l'Arch. Vigore Santo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, ha già maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 10/01/2020;
- VISTA la nota del D:R.P.C. prot. n. 33319/A02 del 02/12/2019 con la quale il Dirigente Generale, comunica che non sussistono esigenze per il mantenimento in servizio del dipendente in argomento;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 141154 del 09/12/2019 - con la quale si comunica che il rapporto di lavoro dell'Arch. Vigore Santo sarà risolto a decorrere dal 16/01/2020;
- VISTO il D.A. n. 9732/II del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/12/1993 al n. 5477, con il quale l'Arch. Vigore Santo, a decorrere dal 21/09/1993, è stato inquadrato nel R.S.T. di cui alla L.R. 53/85 con la qualifica di Dirigente Tecnico;
- VISTO il D.D.S. n. 5006 del 19/11/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/12/2003 al n. 5727, con il quale, in favore dell'Arch. Vigore Santo, sono stati computati, senza onere di riscatto, ai fini di quiescenza, i servizi non di ruolo prestati presso la Soprintendenza di Enna pari ad AA. 02 MM. 06 e GG. 20;
- VISTO il D.D.S. n. 268 del 27/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 23/02/2004 al n. 899 - con il quale, in favore dell'Arch. Vigore Santo, sono riconosciuti utili a pensione, dietro pagamento del contributo di riscatto, AA. 05 MM. 00 e GG. 00 relativi al corso di laurea in Architettura;
- VISTO il D.D.S. n. 1843 del 06/06/2017 con il quale, in favore dell'Arch. Vigore Santo, sono ricongiunti e computati utili ai fini di quiescenza, senza alcun onere a carico dello interessato, i servizi prestati presso l'IRA M. Cascio di Enna dal 25/10/1990 al 17/12/1990 in periodi non continuativi, con contribuzione INPS, per complessivi AA. 00 MM. 01 e GG. 13;

VISTO il D.D.S. n. 3277 del 15/11/2019 con il quale, in favore dell'Arch. Vigore Santo, sono ricongiunti e computati utili ai fini di quiescenza, senza alcun onere a carico dello interessato, i servizi prestati presso la scuola Media Statale Capuana di Piazza Armerina per complessivi AA. 00 MM. 00 e GG. 28;

VISTO il D.D.G. n. 683 del 13/02/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 25/03/2003 al n. 238 - con il quale il predetto dipendente, a decorrere dal 17.05.2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, c. 1, della l.r. 15/05/2000 n. 10;

VISTO lo stato matricolare civile della Regione Siciliana;

VISTO lo stato di servizio – tipo B- dell'Esercito Italiano;

ACCERTATO che l'Arch. Vigore Santo, alla data del 15/01/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad AA. ■ MM. ■ e GG. ■, e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 21/09/93 al 15/01/20	26	3	25
Servizio computato (D.D.S. n. 5006 del 19/11/2003)	2	6	20
Servizio riscattato (D.D.S. n. 268 del 27/01/2004)	5	0	0
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 1843 del 06/06/2017)	0	1	13
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 3277 del 15/11/2019)	0	0	28
Servizio militare dal 08/10/1984 al 08/01/1986	1	3	0
Totale	35	3	26

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/01/2020 è risolto il rapporto di lavoro dell'Arch. Vigore Santo, nato a ■ il ■ – Dirigente III fascia - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 16 DIC. 2019



IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
F.to Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM
F.to Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio